

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1156 del 22/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 ditta FRATELLI SAVI DI SAVI DARIO E C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "OFFICINA MECCANICA PER COSTRUZIONE CISTERNE E NASTRI TRASPORTATORI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), VIA PIACENZA N. 31
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1119 del 19/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA FRATELLI SAVI DI SAVI DARIO E C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "OFFICINA MECCANICA PER COSTRUZIONE CISTERNE E NASTRI TRASPORTATORI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), VIA PIACENZA N. 31**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA la seguente documentazione:**

- istanza della Ditta FRATELLI SAVI DI SAVI DARIO E C. S.N.C. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco alla Provincia con nota PEC del 17.11/2015 (Prot. Prov.le n. 68235 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "officina meccanica per costruzione cisterne e nastri trasportatori" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 in conseguenza della modifica della situazione emissiva già oggetto di autorizzazione rilasciata dalla Provincia, ai sensi degli artt. 12, 13 e 15 lett. a) del D.P.R. 203/88, con Determinazione Dirigenziale n. 1362 del 11.06.2003 (modificata con Det. Dir. 27/8/2003 n. 2086),
- integrazioni volontarie inoltrate dalla Ditta con PEC del 25.11.2015 (prot. prov.le n. 69716 di pari data);
- integrazioni richieste dalla Provincia con nota del 02.12.2015 (prot. n. 71204) e pervenute il 27.01.2016 (prot. Arpae n. 3814), in cui la Ditta ha precisato, tra l'altro che, *"...la modifica apportata rispetto alla determinazione n. 1362 del 11.06.2003 riguarda esclusivamente la riduzione di impiego della macchina di taglio al plasma, emissione E3, passando da 4 ore al giorno a 1/2 ora e la conseguente richiesta di esonero ai controlli per la suddetta emissione..."* e che *"...l'Azienda non rientra nell'art. 275, così come riportato nel modulo di uso solventi inviato in data 24.11.2015..."*. L'istanza succitata è stata inoltre integrata con la documentazione relativa all'impatto acustico;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- il parere igienico sanitario pervenuto in data 03.04.2016 (prot. Arpae n. 3274), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, facendo presente peraltro che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;;
- la nota del Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza del 01.03.2016 (prot. n. 1866), con cui la suddetta Agenzia ha trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- la nota del Comune di Calendasco pervenuta il 2.03.2016 (prot. Arpae n. 1957), con cui il medesimo ha comunicato che, *"...per quanto riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di officina meccanica per la costruzione di cisterne e nastri trasportatori, si esprime parere favorevole, da un punto di vista edilizio ed urbanistico, al rilascio dell'autorizzazione"*. Per quanto attiene l'impatto acustico, il Comune, esaminata la documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta con le sopra richiamate integrazioni, fa presente che *"l'insediamento in oggetto presenta caratteristiche acustiche conformi alle disposizioni normative oggi vigenti"*;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 " *Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D.Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

**RICHIAMATI altresì** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal Ditta **FRATELLI SAVI DI SAVI DARIO E C. S.N.C.** (C. FISC. 00117120337) per l'attività di "officina meccanica per costruzione cisterne e nastri trasportatori" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco via Piacenza, 31 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995, per quanto attiene l'impatto acustico
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 VERNICIATURA A SPRUZZO**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	132	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/gg
Altezza minima	8	m

#### **EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA A SPRUZZO**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	132	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/gg
Altezza minima	8	m

#### **EMISSIONE N. E3 TAGLIO AL PLASMA**

Portata massima	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	132	gg/anno
Durata massima giornaliera	0,5	h/gg
Altezza minima	8	M
Concentrazione ammessa degli inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità

devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) per i camini E1 ed E2 non vengono fissati limiti di emissione ed i controlli dovranno essere effettuati sulla base del registro di cui al seguente punto f);
- f) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- g) le attività di verniciatura, appassimento ed essiccazione, devono essere svolte nell'apposite cabine, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- h) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
3. **di fare salvo che** il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995, per quanto attiene l'impatto acustico;
  - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**